

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

Periodico ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

TELEFONI:

S. E. il Card. Arcivescovo, 47.172 - Curia Arcivescovile, 45.234
 c.c.p. 2/14235 - Tribunale Eccl. Reg., 40.903, c.c.p. 2/21322 - Ar-
 chivio, 44.969 - Ufficio Amministrat., 45.923, c.c.p. 2/10499 - Ufficio
 Catechistico, 53.376, c.c.p. 2/16426 - Uff. Mission., 518.625, c.c.p.
 2/14002 - Uff. Preservaz. Fede - Nuove Chiese, 53.321, c.c.p. 2/21520

S O M M A R I O

ATTI DELLA S. SEDE

Augusto Autografo del Santo Padre Giovanni XXIII° a Sua Eminenza	pag. 290
Rev.ma il Signor Cardinale Arcivescovo	
Lettera Apostolica di Sua Santità Giovanni XXIII°: Il Rosario per la	
giusta pace delle nazioni	» 300
Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii: De Sacra Comunione infirmis	
administranda horis postmeridianis	» 306

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Conferenza Episcopale Italiana: Istruzione per l'applicazione della legge	
sulla «Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vec-	
chiaia per il Clero»	» 309
Per un elenco dei Santuari di rinomanza Interdiocesana	» 324
Dichiarazione dell'Episcopato piemontese sulla scuola	» 325

ATTI DI S. E. IL CARDINALE ARCIVESCOVO

Lettera di Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo per la Giornata del	
Quotidiano Cattolico	» 327

COMUNICAZIONI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

Dal Vicariato: Giornata del Papa	» 329
Dalla cancelleria: Nomine e promozioni	» 329
Rinunce - Necrologio - Camposanto Clero	» 330
Dall'Ufficio Catechistico Diocesano: Istruzioni Parrocchiali	» 331

Redazione della RIVISTA DIOCESANA: Arcivescovado

Amministrazione: Corso Matteotti, 11 - Torino (111)

Conto Corrente Postale n. 2/33845

Abbonamento per l'anno 1961 - L. 500

Premiata Cereria Luigi Conterno e C.

Negozi: P.zza Solferino 3 tel. 42.016 **TORINO** Fabbrica: V. Modena 55 tel. 276.126

Fondata nel 1795

Accenacandele - Bicchierini per luminarie - Candele e ceri per tutte le funzioni religiose - Candele decorative - Candele steariche - Carboncini per turibolo - Cere per pavimenti e mobili - Incenso - Lucidanti per argento e per altri metalli - Lucido per calzature - Lumini da notte - Lumini giganti con olio (gialli) - Luminelli per olio

BANCO AMBROSIANO

Società per Azioni - Sede Sociale e Direzione Centrale in **MILANO** - Fondata nel 1896
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 3.000.000.000

RISERVA ORDINARIA L. 3.200.000.000

BOLOGNA - GENOVA - MILANO - ROMA - TORINO - VENEZIA - Abbiategrasso - Alessandria - Bergamo - Besana - Casteggio - Como - Concorezzo - Erba - Fino Mornasco - Lecco - Luino - Marghera - Monza - Pavia - Piacenza - Seveso - Varese - Vigevano

VIA XX SETTEMBRE n. 37 - Tel. 521.641 (automatico)

Ufficio Merci e Cambi (Via Alfieri, 6) - Tel 40.956

Borsa (Via Bogino, 9) - Tel 41.973

Servizi Cassette di Sicurezza in apposito locale corazzato

AGENZIA A. - Corso Francia ang. Corso Racconigi n. 2 - Tel. 70656 - 779567.

AGENZIA B. - Corso Giulio Cesare n. 17 - Tel. 21332 - 287.474.

AGENZIA C. - Corso Sebastopoli ang. Via Cadorna 24 - Tel. 399696.

BANCA AGENTE DELLA BANCA D'ITALIA per il commercio dei cambi

Ogni operazione di Banca, Cambio, Merci, Borsa e di Credito Agrario d'esercizio

Rilascio benestare per l'importazione e l'esportazione

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

GRANDINE - INCENDIO - FURTI - CRISTALLI - VITA - FRATERNITAS

TRASPORTI - INFORTUNI - RESPONSABILITA' CIVILE


SEDE E DIREZIONE IN VERONA

Capitale Sociale e riserve diverse L. 6.175.214.982

Premi incassati anno 1959 L. 4.771.278.218

Agente Generale per Torino e Provincia:

DOTT. CAV. LUIGI GIOVANELLI - Via Pietro Micca 20 - Tel. 46.330 - 50.916 - **TORINO**



Premiata Fonderia Campane
CASA FONDATA NEL 1400

Achille Mazzola fu Luigi

VALDUGGIA (Vercelli) - Telef. 69.33

Campane nuove garantite in perfetto accordo con le vecchie - Costruzione dei relativi castelli in ferro e ghisa - Concerti completi di campane di qualsiasi tono garantite di prima fusione - Voce armoniosa, argentina, squillante della massima potenzialità.

Facilitazioni nei pagamenti - Preventivi Disegni e Sopralluoghi gratuiti

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

PERIODICO UFFICIALE
PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

Atti della S. Sede

Augusto Autografo del Santo Padre Giovanni XXIII^o
a Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Arcivescovo

Ex Arce Gandolfi, 24 Settembre 1961

Al Signor Cardinale Maurilio Fossati, Arcivescovo di Torino.

Signor Cardinale e venerabile fratello,

Questi ultimi giorni di settembre mi tengono applicato alla preparazione di una Lettera Apostolica, intesa a riaccendere il fervore del clero e del popolo per la recita meditata del S. Rosario.

E' qualche cosa che vibra nel mio spirito e lo attrae sempre più verso quelle quindici finestre aperite nel mondo in visione delle necessità della Chiesa universale e delle singole anime: i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi.

I rumori che qua e là si sollevano destano preoccupazioni gravi, e la gente cerca di distrarsene in varie forme, talune meno adatte a rasserenare l'orizzonte. Qualche tempo fa mi accadde di dire che in faccia al gigante Golia, il piccolo Davide sta sempre, senza timore e senza spavaleria. Egli non ha armi potenti, e a ben poco gli varrebbero quei ciottoli e quella fionda che tiene in mano. Egli avanza però verso il nemico **in nomine Domini**.

L'umile Papa della Chiesa Cattolica se ne viene avanti anche lui: e non reca con sè che questo modesto e semplice oggetto di pietà religiosa: il Rosario di Maria, e prosegue il compito suo **in nomine Domini**.

Più che al valore materiale del dono, amo pensare ella riguarderà al significato del gesto di offrirlo al venerabile e antichissimo amico degli anni ormai lontani ma pur sempre ricordati fra noi in lefizia ed in benedizione.

Quando le piacesse di confidarlo con le stesse sue mani **con significazione**

simbolica al Santuario della Consolata niente di più felice: come invito anche esso alla supplicazione universale dell'imminente ottobre, in auspicio della grande pace per le anime, per le famiglie, per le nazioni a cui tutto il mondo anela e sospira.

Pax semper in Domino: laetitia et benedictio.

JOANNES XXIII Pp.

NOTA — Questo meraviglioso *Autografo*, scritto tutto di pugno dal Santo Padre in tre grandi facciate di lettera, accompagnava una preziosa Corona del S. Rosario con grani in onice, che Sua Eminenza « confidò » al Santuario della Consolata, secondo l'Augusto desiderio di SS. Giovanni XXIII^o, alla vigilia del mese di Ottobre, il 30 Settembre u. s., in una solenne funzione pomeridiana, alla quale intervennero numerosi i fedeli.

LETTERA APOSTOLICA DI SUA SANTITÀ GIOVANNI XXIII

Il Rosario per la giusta pace delle nazioni

DIRETTA ALL'EPISCOPATO E AI FEDELI DELL'ORBE CATTOLICO

**VENERABILI FRATELLI
DILETTI FIGLI,
SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE**

Preoccupazioni per il problema della pace.

Il religioso convegno della domenica 10 settembre a Castelgandolfo, con rappresentanze nobili e copiose di Cardinali, di Prelati, del Corpo Diplomatico, ed una moltitudine di fedeli di ogni provenienza è stato tutto penetrato da sentimento di viva preoccupazione circa il problema della pace.

La presenza della Nostra umile persona, la Nostra voce commossa era punto direttivo, luminoso e centrale di quell'incontro. Dalle Nostre mani consacrate e benedette si è levato il Sacrificio Eucaristico di Gesù, Salvatore e Redentore: Salvator et Redemptor mundi, e Re pacifico dei secoli e dei popoli.

Tutte le nazioni in rappresentanza erano là a dare ampia significazione di universalità. Gruppo notevole formavano, fra gli altri, gli alunni del Collegio Urbano di Propaganda, richiamo di tutte le genti, anche non cristiane, ma tutte invocanti la pace.

Commossi e insieme fiduciosi, abbiamo annunziato in quella sera misteriosa il Nostro proposito di incoraggiare successivi convegni di anime a misura che se ne presentasse l'occasione lungo la via per intrattenerle in preghiera circa questo fondamentale impegno della preservazione della pace nel mondo intero e alla salvezza della civiltà.

E' a questa intenzione, ed a offrire un primo esempio, che pochi giorni dopo Ci siamo recati nelle Catacombe di S. Callisto, le più vicine alla Nostra residenza estiva, per implorare di là, presso le sacre memorie di quanti Ci precedettero: ben quattordici Pontefici, e con loro vescovi e martiri illustri della storia, la cooperazione della loro intercessione celeste per assicurare a tutte le nazioni — e tutte appartengono in qualche modo a Cristo — il grande tesoro della pace: ut cuncto populo christiano pacem et unitatem Dominus largiri dignetur

Ora eccoci al mese di ottobre, che da tradizione confidente di pietà e di carità cristiana, consacrato al culto ed alla venerazione della Madonna del Rosario, ci viene offerto come nuova occasione opportunissima di universale preghiera al Signore per la stessa grande intenzione, che interessa individui, famiglie, popoli.

LA DEVOZIONE DEL S. ROSARIO

Nello scorso maggio, ispirandoCi al gesto di Papa Leone XIII, di gloriosa memoria, richiamammo l'insegnamento della Rerum Novarum, nella intenzione di accostare sempre più la dottrina cattolica alle nuove esigenze della umana e cristiana convivenza.

Rammentiamo ora che quel grande Pontefice, che fu già luce e direzione del Nostro spirito nel prepararCi, dalla Nostra puerizia, ai chiarori del ministero sacerdotale, al sopravvenire dell'ottobre tornò più volte sull'invito al mondo cristiano alla recita del S. Rosario, proposto a tutti i figli della Chiesa ad esercizio di sacra e benefica meditazione, a nutrimento di spirituale elevazione e ad intercessione di grazie celesti per tutta la Chiesa.

I suoi successori tennero a fare onore alla pia e commovente tradizione. E Noi intendiamo umilmente seguire questi grandi Pastori veneratissimi del gregge di Cristo non solo nell'impiego delle sollecitudini sempre più intense per gli interessi della giustizia e della fraternità, nella vita di quaggiù, ma anche nella fervida ricerca della santificazione delle anime, che è la nostra vera forza e la sicurezza per ogni buon successo, come risposta dall'alto alle voci della terra, erompenti da anime sincere, assetate di verità e di carità.

Già sull'aprirsi dell'ottobre del 1959. Ci rivolgemmo al mondo cattolico con l'Enciclica « Grata Recordatio » e l'anno seguente indiriz-

zammo, allo stesso scopo, una Lettera al Cardinale Vicario della Nostra diocesi di Roma.

Per questo Ci compiacciamo, venerabili fratelli e diletti figli, quanti siete sparsi in tutto il mondo, richiamarvi anche quest'anno ad alcune considerazioni semplici e pratiche, che la devozione del S. Rosario Ci suggerisce, a saporoso nutrimento e a robustezza di principii vitali, posti a direzione del vostro pensare e del vostro pregare. E tutto questo ad espressione di pietà cristiana perfetta e felice, e sempre in luce di universale supplicazione per la pace di tutte le anime e di tutte le nazioni.

Il Rosario, come esercizio di cristiana devozione tra i fedeli di rito latino, che sono notevole porzione della famiglia cattolica, prende posto, per gli ecclesiastici, dopo la S. Messa ed il Breviario, e per i laici dopo la partecipazione ai sacramenti. Esso è forma devota di unione con Dio, e sempre di alta elevazione spirituale.

PAROLE E CONTENUTO

E' vero che, presso alcune anime meno educate a sollevarsi oltre l'omaggio labiale, esso può venir recitato come monotona successione delle tre preghiere: il Pater Noster, l'Ave Maria, e il Gloria, disposte nell'ordine tradizionale di quindici decine. Questo, senza dubbio, è già qualche cosa. Ma — dobbiamo pur ripeterlo — è solo avviamento o risonanza esteriore di confidente preghiera, piuttosto che vibrante elevazione dello spirito a colloquio col Signore, ricercato nella sublimità e tenerezza dei suoi misteri di amore misericordioso per la umanità tutta intera.

La vera sostanza del Rosario ben meditato, è costituita da un triplice elemento che dà alla espressione vocale unità e coesione, discoprendo in vivace successione gli episodi che associano la vita di Gesù e di Maria, in riferimento alle varie condizioni delle anime oranti e alle aspirazioni della Chiesa universale.

Per ogni decina di Ave Maria, ecco un quadro, e per ogni quadro un triplice accento, che è al tempo stesso: contemplazione mistica, riflessione intima, e intenzione pia.

Contemplazione mistica.

Anzitutto, contemplazione pura, luminosa, rapida di ogni mistero, cioè di quelle verità della fede che ci parlano della missione redentrice di Gesù. Contemplando ci si trova in una comunicazione intima di pensiero e di sentimento con la dottrina e con la vita di Gesù, figlio di Dio e figlio di Maria, vissuto sulla terra a redimere, a istruire, a santificare: — nel silenzio della vita nascosta, fatta di preghiera e di lavoro, — nei dolori della sua beata Passione, — nel trionfo della Resurrezione: come nella gloria dei cieli, ove siede alla destra del Padre, sempre in

atto di assistere e di vivificare di Spirito Santo la Chiesa da Lui fondata, e progrediente nel suo cammino attraverso i secoli.

Riflessione intima.

Il secondo elemento è la riflessione, che dalla pienezza dei misteri di Cristo si diffonde in viva luce sopra lo spirito dell'orante. Ciascuno avverte nei singoli misteri l'opportuno e buon insegnamento per sé, in ordine della propria santificazione e alle condizioni in cui vive; e sotto la continua illuminazione dello Spirito Santo, che dal profondo dell'anima in grazia « sollecita per noi con gemiti inenarrabili », ognuno raffronta la sua vita col calore di insegnamento, che sgorga da quei medesi misteri, e ne trova inesauribili applicazioni per le proprie necessità spirituali, come per quelle del vivere suo quotidiano.

Intenzione pia.

In ultimo è intenzione: cioè indicazione di persone, o istituzioni, o necessità di ordine personale e sociale, che per un cattolico veramente attivo e pio rientrano nell'esercizio della carità verso i fratelli, carità che si diffonde nei cuori ad espressione vivente della comune appartenenza al corpo mistico di Cristo.

In tal modo il Rosario diventa supplica universale delle anime singole e dell'immensa comunità dei redenti, che da tutti i punti della terra si incontrano in una unica preghiera: sia nella invocazione personale, a implorazione di grazie per i bisogni individuali di ciascuno; come nel partecipare al coro immenso e unanime di tutta la Chiesa per i grandi interessi dell'intera umanità. La Chiesa, quale il Redentore Divino la volle, vive tra le asprezze, le avversità e le tempeste di un disordine sociale che sovente si volge in minaccia paurosa; ma i suoi sguardi sono fissi e le energie della natura e della grazia sempre protese verso il supremo destino delle eterne finalità.

Recitazione labiale e privata.

Questo è il Rosario Mariano, osservato nei suoi vari elementi, insieme riuniti sulle ali della preghiera vocale, e ad essa intrecciati come in un ricamo lieve e sostanzioso, ma pieno di calore e di fascino spirituale.

Le preghiere vocali acquistano pertanto anch'esse il loro pieno risalto: anzitutto l'orazione domenicale, che dà al Rosario tono, sostanza e vita, e, venendo dopo l'annuncio dei singoli misteri, sta a segnare il passaggio da una decina all'altra; poi la salutazione angelica, che porta in sé gli echi della esultanza del cielo e della terra intorno ai vari quadri della vita di Gesù e di Maria; e infine il trisagio, ripetuto in adorazione profonda alla Santissima Trinità.

Oh! sempre bello, così, il Rosario del fanciullo innocente e dello ammalato, della vergine consacrata al nascondimento del chiostro o

all'apostolato della carità, sempre nell'umiltà e nel sacrificio, dello uomo e della donna padre e madre di famiglia, nutriti di alto senso di responsabilità nobili e cristiane, di modeste famiglie fedeli all'antica tradizione domestica: di anime raccolte in silenzio, e astratte dalla vita del mondo, a cui hanno rinunciato, e pur tenute sempre a vivere col mondo, ma come anacoreti, fra le incertezze e le tentazioni.

Questo è il Rosario delle anime pie, che recano viva la preoccupazione della propria singolarità di vita e di ambiente.

Preghiera sociale e solenne.

Nell'atto di rispettare questa antica, consueta e commovente forma di devozione Mariana, secondo le personali circostanze di ciascuno, Ci è permesso per altro di aggiungere che le trasformazioni moderne, sopravvenute in ogni settore della umana convivenza, le invenzioni scientifiche, lo stesso perfezionamento della organizzazione del lavoro, conducendo l'uomo a misurare con maggior ampiezza di sguardo e penetrazione di accorgimento la fisionomia del mondo attuale, vengono destando nuove sensibilità anche circa le funzioni e le forme della preghiera cristiana. Ormai ogni anima che prega non si sente più sola, ed occupata esclusivamente dei propri interessi di ordine spirituale e temporale, ma avverte, più e meglio che per il passato, di appartenere a tutto un corpo sociale, di cui partecipa la responsabilità, gode dei vantaggi, teme le incertezze e i pericoli. Questo del resto è il carattere della preghiera liturgica del Messale e del Breviario: ad ogni suo tocco, segnato dall'«Oremus», che suppone pluralità e moltitudine tanto di chi prega, quanto di chi attende esaudimento e per cui la preghiera è compiuta. E' la folla che prega in unità di supplicazione per tutta la fraternità umana, religiosa e civile.

Il Rosario di Maria adunque viene assunto ad elevazione di grande preghiera pubblica ed universale in faccia ai bisogni ordinari e straordinari della Chiesa santa, delle nazioni e del mondo intero.

Vi furono epoche difficili, assai difficili nella storia dei popoli, per la successione di avvenimenti che segnarono in note di lacrime e di sangue le variazioni degli Stati più potenti dell'Europa.

E' ben noto a quanti seguono dal punto di vista storico le vicende delle trasformazioni politiche, la influenza esercitata dalla pietà Mariana, a preservazione da minacciate sventure, a ripresa di prosperità e di ordine sociale, a testimonianza di spirituali vittorie ottenute.

Monumento storico di pietà e di arte a Venezia.

Sempre memore dalla città Nostra diletta di Venezia, che Ci offrì per sei anni tante care occasioni di buon ministero pastorale, amiamo segnalare a motivo di vivo compiacimento, che Ci tocca il cuore, il restauro oggimai compiuto della sontuosa Cappella del Rosario, decoro preclarissimo della Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo dei Padri Domenicani di là.

E' un monumento che splende con molto onore fra i tanti che a Venezia affermano nei secoli le vittorie della fede, e corrisponde a quegli anni precisamente, che seguirono il Concilio Tridentino, segnando — dal 1563 al 1575 — il fervore caratteristico diffuso su tutta la cristianità, in onore del Rosario di Maria, da allora invocata nelle Litanie sotto il titolo di « Auxilium Christianorum ».

ANCORA E SEMPRE: ROSARIO INVOCAZIONE DI PACE UNIVERSALE

O Rosario benedetto di Maria: quanta dolcezza nel vederti sollevato dalle mani degli innocenti, dei sacerdoti santi, delle anime pure, dei giovani e degli anziani, di quanti apprezzano il valore e la efficacia della preghiera, sollevato dalle folle innumeri e pie come emblema, e come vessillo augurale di pace nei cuori e di pace per tutte le genti umane!

Dire pace in senso umano e cristiano significa penetrazione negli animi di quel senso di verità, di giustizia, di perfetta fraternità fra le genti, che dissipà ogni pericolo di discordia, di confusione, che compone le volontà di tutti e di ciascuno sulle tracce della evangelica dottrina, sulla contemplazione dei misteri e degli esempi di Gesù e di Maria, divenuti familiari alla devozione universale: sullo sforzo di ogni anima, di tutte le anime, verso l'esercizio perfetto della legge santa, che, regolando i segreti del cuore, rettifica le azioni di ciascuno verso il compimento della cristiana pace, delizia del vivere umano, pregustamento delle gioie immanchevoli ed eterne.

Un saggio di Rosario meditato

Diletti fratelli e figli. Su questo argomento di Maria inteso come supplicazione mondiale per la pace del Signore e per la felicità anche quaggiù delle anime e dei popoli, il cuore Ci suggerirebbe altre pie considerazioni suadenti e toccanti. Ma preferiamo offrire alla vostra attenzione, come a complemento di questa Lettera Apostolica, un Nostro piccolo saggio di devoti pensieri, distribuiti per ogni decina del Rosario, con riferimento alla triplice accentuazione — mistero, riflessione e intenzione — di cui abbiamo accennato sopra.

Queste note semplici e spontanee possono ben convenire allo spirito di molti particolarmente inclinati a superare la monotonia del semplice recitare. Forme utili ed opportune ad edificazione personale più viva, a più acceso fervore di supplica per la salute e per la pace di tutte le genti.

Questo ultimo pensiero è per S. Giuseppe. La sua cara figura più volte appare nei misteri Gaudiosi del Rosario. Ma ricordiamo che il grande Pontefice Leone XIII, nel fervore delle sue raccomandazioni, per ben tre volte — nel 1885, nel 1886, nel 1889 — lo presentò alla venerazione dei fedeli del mondo intero, insegnando quella preghiera

« A te, o beato Giuseppe », che Ci è tanto più cara, perchè appresa nei fervori della nostra felice infanzia.

Ancora una volta la raccomandiamo, invitando il Custode di Gesù e lo Sposo purissimo di Maria ad avvalorare con la sua intercessione i Nostri voti, le Nostre speranze.

Auguriamo, infine, di tutto cuore che questo mese di ottobre riesca come vuol essere una successione continua e deliziosa per le anime pie di mistica elevazione presso Colei che l'ufficiatura del Sacratissimo Rosario, nel suo conchiudersi, ancora e sempre acclama la « Beata Mater, et intacta Virgo gloriosa, Regina mundi » ad universale pace e consolazione.

Torriani pp. XXII

Castel Gandolfo, 29 settembre 1961 - Festa di S. Michele Arcangelo

Suprema Sacra Congregatio Sancti Officij

DE SACRA COMMUNIONE INFIRMIS ADMINISTRANDA HORIS POSTMERIDIANIS

DUBIUM

Quaesitum est ab hac Suprema S. Congregatione utrum infirmis, etsi non in periculo mortis constitutis, nec decubentibus, sed domo egredi non valentibus, Sacram Communionem ministrare liceat horis postmeridianis, quoties ipsi mane Sacram Eucharistiam recipere nequivent, sive p[ro]ae sacerdotis absentia, sive p[ro]ae alio rationabili impedimento.

Feria V^a loco IV^o die 19 octobris 1961.

E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, huic Dubio respondendum decreverunt: Affirmative, dummodo:

1) agatur de infirmis qui iam per hebdomadam domo egredi non valeant;

2) tempus ac frequentia Sacrae Communionis a Parocho vel alio Sacerdote, cui spiritualis cura infirmi incumbit, determinentur;

3) regulae serventur quo ad ieiunium eucharisticum iam statutae.

Quam decisionem Feria VI sequenti die 20 octobris 1961, in Audentia E.mo ac Rev.mo D.no Cardinali Secretario S. Officij impertita,

SS. mus D. N. D. Ioannes divina Providentia Papa XXIII confirmavit ac publici iuris fieri iussit.

Datum Romae ex aedibus S. Officii die 21 octobris 1961.

*Sebastianus Måsala
Notarius*

A proposito della risposta data dal S. Offizio al *Dubium* riportato sopra, si ritiene opportuno aggiungere un breve commento illustrativo.

La *Costituzione Apostolica* « *Christus Dominus* », del 6 gennaio 1953, mitigava notevolmente l'antica disciplina del digiuno eucaristico allo scopo preciso di facilitare vieppiù ai fedeli la pratica della Comunione, sorgente inesauribile della vita divina delle anime.

I frutti spirituali, conseguiti grazie a questa provvidenziale innovazione, furono si abbondanti che, a pochi anni dalla pubblicazione della « *Christus Dominus* », molti Vescovi sottomettevano umilmente al Santo Padre insistenti suppliche per ottenere ulteriori facoltà e mitigazioni.

Sua Santità Pio XII di f. m., accogliendo paternamente questi voti, col *Motu Proprio* « *Sacram Communionem* » del 19 marzo 1957 estendeva notevolmente le concessioni della « *Christus Dominus* » relative alla Messa vespertina e al digiuno eucaristico.

A nessuno può certo sfuggire con quanta materna comprensione e larghezza di vedute la Chiesa sia andata incontro all'ardente desiderio e alle necessità spirituali dei fedeli.

E' opportuno, tuttavia, ricordare che non sono mancati, qua e là, ripetuti tentativi di estendere arbitrariamente, oltre i limiti stabiliti dalla « *Christus Dominus* » e dal *Motu Proprio* « *Sacram Communionem* », le già ampie concessioni fatte dalla Suprema Autorità della Chiesa.

Ad eliminare siffatte ingiustificate interpretazioni, la Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio emanava dapprima il *Monitum* del 22 marzo 1955, e poi il *Decretum* del 21 marzo 1960.

Il *Monitum* ricordava che la Messa vespertina può essere concessa soltanto in vista del bene comune dei fedeli e non già per la semplice comodità di qualche privato.

Il *Decretum* del 21 marzo 1960 richiamava l'attenzione sull'esatta interpretazione del can. 867, par. 4, il quale stabilisce che la S. Comunione devesi distribuire soltanto nelle ore in cui si può celebrare la S. Messa, eccetto che una causa ragionevole consigli diversamente (« *nisi aliud rationabilis causa suadeat* »). La causa ragionevole, di cui al citato can. 867, si verifica ormai ben più raramente, attesa appunto la notevole mitigazione della legge del digiuno eucaristico. Si concedeva tuttavia — col suaccennato *Decretum* — la distribuzione ai fedeli della S. Comunione nelle ore pomeridiane anche quando non si celebri la S. Messa: ma tale distribuzione può avere luogo soltanto in occasione di una sacra funzione, che dev'essere determinata dai singoli Vescovi.

A chi scorre il testo del *Decretum*, non può certo sfuggire una indi-

cazione: mentre, da un lato, si provvedeva al bene comune delle anime, venivano fissati, d'altra parte, i giusti limiti atti a salvaguardare la necessaria libertà d'azione dei sacerdoti in cura d'anime, il cui lavoro apostolico potrebbe essere seriamente ostacolato dalle frequenti e non sempre giustificate richieste dei singoli fedeli.

Dalla Comunione pomeridiana restava praticamente esclusa, fino ad oggi, una categoria di fedeli, a cui la Chiesa ha sempre rivolto particolari e delicate attenzioni: si tratta degli ammalati che non possono ascoltare la S. Messa o assistere alle sacre funzioni. La risposta data dal S. Offizio al *Dubium* pubblicato in data odierna viene a colmare felicemente questa lacuna.

L'uso della nuova facoltà ora concessa è condizionata da tre clausole, che sono state inserite nel *Dubium* all'evidente scopo di eliminare, ancora una volta, i facili e ben prevedibili eccessi, che potrebbero frapporre degli intralci al ministero pastorale dei sacerdoti.

1) Viene pertanto stabilito, in primo luogo, che possono avvalersi di questa concessione soltanto coloro che già da una settimana, e precisamente a causa dell'infermità, non siano potuti uscire di casa.

2) La S. Comunione può, inoltre, essere portata solo agli infermi, cui non sia stato possibile riceverla in mattinata o per la mancanza di un sacerdote disponibile o per un ragionevole impedimento di qualsiasi altro genere.

3) Nell'uso di questa speciale concessione occorre, infine, tener conto delle concrete possibilità del Clero locale, (parroci, viceparroci, cappellani di ospedali, carceri, istituti ecc), al quale spetterà sia di giudicare, caso per caso, della ragionevolezza della richiesta da parte degli infermi, sia di stabilire il tempo opportuno per l'esercizio di questo sacro ministero.

Gli Ordinari potranno dettare le norme più atte a prevenire inconvenienti di qualsiasi natura.

Rimangono in pieno vigore — come viene precisato nel *Dubium* — le norme fissate dal *Motu Proprio* « *Sacram Communionem* » per il digiuno eucaristico degli infermi, i quali debbono pertanto astenersi dai cibi solidi e dagli alcoolici nelle tre ore che precedono la Santa Comunione; possono, invece, prendere liquidi non alcoolici e qualsiasi medicina liquida o solida senz'alcuna restrizione di tempo.

Con quest'ultimo salutare intervento può dirsi, ben a ragione, che sono ormai offerte ad ogni categoria di fedeli le più ampie possibilità e facilitazioni per accostarsi alla SS. Eucarestia, centro propulsore di tutta la vita cristiana.

Mentre c'è da sperare che i frutti già ottenuti grazie alle agevolazioni di quest'ultimo decennio si moltiplichino sempre più largamente, giova pure augurarsi che i fedeli si astengano dal moltiplicare istanze per ottenere ancora più ampie dispense, con le quali si arriverebbe, praticamente, alla totale eliminazione dello stesso digiuno eucaristico.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA «ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ E VECCHIAIA PER IL CLERO»

1. - Le modalità dell'applicazione della Legge 5-7-1961, n. 579, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20-7-1961, n. 178, che istituisce il Fondo per l'Assicurazione di invalidità e vecchiaia del Clero, *per accordi presi con l'INPS, verranno espletate dalla Diocesi* e non direttamente dai singoli Sacerdoti, allo scopo di facilitare loro l'adempimento dell'obbligo fissato dalla suddetta Legge dello Stato Italiano.
 2. - *In ogni Diocesi sarà costituito un apposito Servizio, alle dipendenze dell'Ordinario. A detto Servizio verrà demandato il compito di iniziare e condurre a termine le pratiche necessarie con l'INPS.*
 3. - *L'incarico di tale servizio diocesano per l'assicurazione del Clero sarà assistito da un gruppo di consiglieri, il cui numero e le cui competenze verranno determinati dall'Ecc.mo Ordinario.*
 4. - Il contributo assicurativo, al quale è obbligato ogni Sacerdote, in analogia a quanto si fa nelle altre forme assicurative che riguardano i civili, *potrà considerarsi per due terzi a carico dell'Ente o degli Enti da cui il Sacerdote dipende e per un terzo a carico dello stesso interessato, salvo diverso avviso dell'Ordinario*, tenuto conto di condizioni di luogo, di persone, di Enti e di attività.
-

In continuazione di quanto fu pubblicato sulla Rivista Diocesana (Agosto 1961, pag. 246 e segg.), si aggiungono le seguenti osservazioni. («L'Amico del Clero», mese di Settembre 1961).

3) Invalidità.

Prima di procedere all'esame e al commento degli articoli della Legge, riguardanti la invalidità, è necessario soffermare brevemente l'attenzione sulla natura di questa invalidità.

1. — L'invalidità non è *inabilità* al lavoro. Sono infatti inabili al lavoro tutte le persone prive di mezzi di sussistenza, che per età o difetto fisico, sono incapaci a qualsiasi proficuo lavoro.

Nessun sacerdote può considerarsi inabile. Quando fu ordinato sacerdote fu ritenuto idoneo a svolgere il ministero pastorale a servizio della diocesi.

2. — La invalidità quindi ha sempre riferimento ad un lavoro svolto, ad una professione o a un impiego esercitato.

La invalidità è conseguenza sempre di una forma patologica, che può essere anche un infortunio o una malattia professionale trascurata.

Questa malattia deve aver prodotto in forma permanente la cessazione della capacità lavorativa, oppure deve aver creato una riduzione di tale capacità.

La cessazione di capacità è facilmente constatabile; molto meno la riduzione di tale capacità.

Nel D.L. 14 aprile 1939, n. 636, si stabilì che tale riduzione doveva esprimersi in riduzione di guadagno e doveva essere considerata sufficiente a dare la pensione, allorchè tale riduzione fosse scesa ad un terzo del guadagno normale per gli operai o alla metà del guadagno normale per gli impiegati. L'art. 10 infatti afferma:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai o a meno della metà per gli impiegati ».

Questo guadagno deve essere calcolato non in base al lavoro che l'assicurato svolge, ma in considerazione delle occupazioni confacenti alle attitudini di quel lavoratore.

3. — L'esame della invalidità deve limitarsi alla constatazione della situazione esistente al momento della presentazione della domanda.

La Cassazione, con sentenza in data 13 febbraio 1958, n. 462, affermò che, per stabilire il grado di invalidità dell'assicurato, si deve fare riferimento alle condizioni biopsichiche dell'assicurato al *momento della domanda* amministrativa.

Sono pertanto irrilevanti, ai fini della valutazione del grado di riduzione della capacità di guadagno, quelle infermità e quelle menomazioni fisiche insorte posteriormente all'esaurimento della fase di accertamento amministrativo.

Ed in data 22 febbraio 1958 con sentenza n. 594 la Corte di Cassazione dichiarava ancora che non possono prendersi in considerazione le infermità che anche se preesistenti non siano state tuttavia denunciate all'atto della presentazione della domanda amministrativa o nel corso del procedimento amministrativo.

In conseguenza di queste premesse di carattere generale possiamo dedurre alcune considerazioni che fanno al caso nostro.

A) La invalidità ha sempre riferimento diretto ad un lavoro o a un impiego esercitato.

Sorvoliamo la questione che riguarda la natura del lavoro del sacerdote, nè intendiamo soffermarci sull'altra questione se sia lavoro

autonomo o dipendente. Sappiamo che di ben'altro genere è la missione sacerdotale!

Basterà, ai fini della nostra indagine, partire dal presupposto che l'attività svolta dal sacerdote è un lavoro, un vero lavoro. Su questo tutti siamo d'accordo.

E poichè si tratta di invalidità che riduce la quantità lavorativa, bisognerà piuttosto riferirci al lavoro di un impiegato che a quello di un operaio. Infatti ai fini dell'accertamento dell'invalidità, dobbiamo riconoscere che le occupazioni del sacerdote sono più intellettuali che manuali, paragonabili quindi, anche se del tutto diverse, a quelle di un impiegato.

Perciò, affinchè si possa ottenere la pensione, si deve dimostrare al momento della domanda che il nostro lavoro a causa di quel difetto fisico o patologico si è ridotto alla metà.

B) Questa riduzione alla metà ha riferimento non all'occupazione che il sacerdote attualmente svolge, ma ad una occupazione che è confacente alla sua qualifica e al suo ministero.

E' poichè l'assicurazione invalidità stabilita dal Fondo non è limitata a specifiche attività, che possono svolgere i sacerdoti: insegnamento, predicazione, ministero parrocchiale, ecc.; ma è estesa a tutti i sacerdoti d'Italia *qua tales*, in quanto si presuppone che con l'incardinazione si pongano al servizio della diocesi, si mettano alle dipendenze dell'Ordinario per *lavorare* nel ministero pastorale, si avrà una invalidità a carattere generico quando il sacerdote, pure restando incardinato, non può esercitare l'attività ordinaria che egli ha sempre svolto fino allora o attività similari.

C) Ma bisognerà sottolineare ancora che nella organizzazione pastorale diocesana i sacerdoti fin dal principio si specializzano, si qualificano per ruoli, per attività particolari. Anche di questo si dovrà tenere conto nel calcolo della riduzione di capacità lavorativa.

Così, per esempio, un sacerdote che svolge la sua attività specifica come predicatore, sarà invalido allorchè qualche difetto all'apparato fonetico ridurrà le capacità... di lavoro almeno della metà.

Un altro sacerdote che dedica le sue energie all'insegnamento, per qualsiasi menomazione che gli riduca tale capacità di lavoro a metà, ha diritto di chiedere la pensione.

Riguardo agli investiti di parrocchia, bisognerà notare che ci sono parrocchie che hanno maggiori o minori difficoltà oggettive, indipendenti cioè dalle condizioni fisiche dell'investito; adatte alcune più ai giovani, altre più comode per anziani.

Credo che si debba partire da un tipo unico, quello della *parrocchia normale*, più o meno faticosa, ma che richiede su per giù l'impiego delle stesse energie ed ha le stesse esigenze pastorali. Dobbiamo mettere da parte quelle piccole parrocchie di poche centinaia di anime ed altri benefici dove il Vescovo è costretto a rifugiare i suoi preti

anziani; chè altrimenti non saprebbe come provvedere alla loro vecchiaia.

Il trasferimento da una parrocchia di normale attività a queste parrocchie, a questi benefici, costituisce già un indice chiaro di riduzione di capacità lavorativa.

Perciò a me sembra, che tutte le volte che un sacerdote per difetto fisico patologico deve abbandonare una parrocchia, la sua parrocchia, dove ha passato la maggior parte della vita, già allora si può parlare di invalidità.

Il Vescovo provvederà a lui con altri guadagni, forse lo farà canonico della Cattedrale, ma non si può negare che quel prete ha dovuto lasciare la sua attività perchè *non ce la faceva più*, perchè il cuore dava chiari segni di non voler più sostenere quelle fatiche, perchè la mente non riusciva a coordinare le idee della doverosa predica domenicale, perchè forme di artriti rendevano molto penosa la necessaria visita periodica alle famiglie, ecc.

D) Qualcuno potrebbe fare ora questa osservazione: se la riduzione di capacità lavorative si misura nel normale guadagno, come può pensionarsi per invalidità colui che da parroco congruato, è stato trasferito a canonico con quasi la stessa quantità di congrua?

Chiariamo bene i concetti.

Il sacerdote non riceve uno stipendio come i civili, proporzionato al lavoro che fa, alle ore che impiega e agli anni di servizio.

Lo stipendio, mi si scusi la parola, del sacerdote è soltanto una *congrua sostentazione*, sufficiente e sicura, ma non certo proporzionata al lavoro che il sacerdote svolge. Chi potrebbe *pagare* i favori e i beni spirituali che il sacerdote distribuisce a così larga mano? Non è legato ad un orario di ufficio; notte e giorno deve essere a disposizione dei fedeli, anche con rischio della propria vita; nè tanto meno la retribuzione comporta scatti di anzianità.

Il sacerdote incardinato in una diocesi non può essere rimandato a casa sua allorchè non può più svolgere il suo lavoro; l'Ordinario non può rompere il *contratto di lavoro* — diciamo così per meglio intenderci — con il suo sacerdote e licenziarlo.

Lo assume a suo collaboratore « *tota ordinati vita* » (can. 979), per tutta la vita si impegna di mantenerlo. Perciò, allorchè un sacerdote non può più guadagnarsi da vivere con la operosità e con le sue energie, non può essere abbandonato a se stesso; deve subentrare la diocesi a provvedere al suo mantenimento.

E l'Ordinario riserverà a questo sacerdote minorato, uffici o incarichi che richiedono poco dispendio di energie, ma ai quali siano collegate delle rendite sufficienti a mantenerlo in vita.

A questo scopo l'Ordinario si serve spesso anche del beneficio canonico, facilitato dal fatto molto frequente che il riconoscimento dei meriti incluso nel conferimento di tale dignità si accompagna ad una vita intera dedicata e profusa al bene della diocesi.

I confiatelli canonici riconosceranno che il canonicato dà loro una congrua sostentazione per gli ultimi anni di vita, con un minimo di attività: l'attività corale, dalla quale possono perfino ottenere dispensa.

Questa interpretazione della legislazione canonica ha un riscontro e un conforto chiaro anche in quella civile.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 luglio 1956, n. 2876, nello stabilire i criteri che si devono seguire per l'accertamento della invalidità, avverte al comma c) che per negare la pensione « non è sufficiente la mera circostanza che l'invalido abbia continuato a prestare servizio o abbia trovato altra occupazione, dalla quale ritragga reddito non inferiore a un terzo o alla metà di quello precedentemente guadagnato, ben potendo tale concreta occupazione ed il conseguente guadagno essere dovuti a circostanze contingenti, quali ad esempio considerazioni di benevolenza o di pietà da parte del datore di lavoro, o lo sfruttamento eccessivo delle residue energie da parte del lavoratore ».

Il Vescovo non si può limitare a sentimenti di pietà, ma ha doveri di giustizia per continuare a sostenere i suoi sacerdoti nella loro vecchiaia.

Perciò se in certi casi la riduzione di guadagno potrà essere un elemento indicatore, in genere, occorre esaminare le obbiettive risultanze delle condizioni fisiche del soggetto e vedere se in base a tali condizioni possa ancora svolgere in misura sufficiente l'attività a cui il Superiore l'ha destinato oppure la sua efficienza sia ridotta di quel tanto da dargli diritto alla pensione.

E) L'art. 10, comma 2 della Legge sul Fondo pensione definisce il concetto di invalidità in questi termini:

« si considera invalido il sacerdote che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale ».

La invalidità ha sempre carattere di permanenza; ma la invalidità non va confusa con la malattia cronica: questa può esserne la causa, quella ne è l'effetto.

Anche una malattia con alti e bassi, a carattere ciclico e ricorrente, che riduca la capacità di lavoro, dà diritto alla pensione di invalidità.

Si noti che nella definizione data dall'art. 10 non si parla di invalidità assoluta.

Basta cioè anche quella relativa, che riduca il guadagno almeno della metà. La invalidità permanente, che rende materialmente impossibile il ministero sacerdotale, non può essere presa in senso assoluto, che cioè costringa l'investito a lasciare il beneficio, o esiga che il sacerdote per es. non celebri neppure la S. Messa.

Basta che questa invalidità permanente renda materialmente impossibile il ministero sacerdotale, *ma nella misura e nella efficienza*

normale, perchè non si può pensare che i criteri della invalidità, quali sono alla base della legge del Fondo pensione, siano diversi dai criteri giuridici generali che regolano le assicurazioni delle altre categorie civili.

Quindi può essere riconosciuto invalido anche un sacerdote che per esigenze di ministero il Vescovo trattiene nella sua vecchia parrocchia, gli conceda o meno un coadiutore.

F) L'accertamento della invalidità — art. 11 — è compiuto dall'INPS, ma è richiesto, in ogni caso, il parere dell'Ordinario del luogo nel quale l'iscritto esercita il suo ministero.

Il parere dell'Ordinario non è determinante. L'INPS ha tutti i diritti di controllare quanto viene denunciato servendosi di visita medica di fiducia.

Ma è della massima importanza, perchè serve a proiettare sul piano civile, realtà della vita ecclesiastica che altrimenti non potrebbero essere valutate nel loro giusto peso. Siamo sicuri che l'INPS ne avrà la massima comprensione e terrà nella più importante considerazione ogni ponderata ed obiettiva dichiarazione che provenga dalle Diocesi.

SINTESI DELLE NORME ESECUTIVE DELLA LEGGE SUL FONDO PENSIONE AL CLERO

E' necessario premettere una considerazione importante e fondamentale. Dell'applicazione della legge e del funzionamento del Fondo si occupa *esclusivamente* la Direzione generale dell'INPS in Roma (Servizio Fondi Speciali di Previdenza — Via Andrea Sacchi, 3), *tramite le Curie Vescovili*. E' superfluo e inutile rivolgersi alle Sedi Provinciali dell'INPS, le quali non hanno nessuna competenza relativamente al Fondo.

Per la iscrizione, per le domande di pensione sia di vecchiaia sia di invalidità e per ogni altra pratica attinente al Fondo, i sacerdoti *devono rivolgersi soltanto alle Curie Vescovili*. Debbono evitare anche di scrivere alla Direzione generale dell'INPS; scrivano invece liberamente agli Uffici della Federazione del Clero, che risponderanno con prontezza e completezza, salvo per certe questioni, ancora non ben chiarite, che ci affetteremo a sottoporre all'esame del Comitato di Vigilanza.

1) Iscrizione al Fondo.

a) Tutti i sacerdoti secolari, cittadini italiani, sono soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo, dalla data della ordinazione sacerdotale fino al compimento dei 70 anni di età o fino alla liquidazione della pensione di invalidità. La iscrizione al Fondo viene effettuata d'ufficio dalla Autorità ecclesiastica diocesana (articolo 4).

b) L'unica esenzione, concessa dalla legge (art. 14) sotto forma

di sospensione della iscrizione, è prevista a favore dei sacerdoti che, *alla data del 1.º luglio 1959, avevano in corso la assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'INPS*. A costoro, e soltanto a costoro, è concesso di poter rinunciare — entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 20 ottobre p. v. — alla iscrizione immediata al Fondo. Non hanno alcun diritto a chiedere la sospensione coloro che hanno altre forme previdenziali sostitutive (assicurazione statale, la C.P.D.E.L. ecc.).

Tale sospensione si estenderà *per tutto il periodo* in cui i sacerdoti continueranno a versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria. La domanda di sospensione dell'iscrizione, indirizzata alla Direzione generale dell'INPS, alla quale va inoltrata *tramite la Curia Vescovile*, deve contenere la dichiarazione che l'interessato aveva in corso alla data del 1.º luglio 1959 l'assicurazione obbligatoria.

Ne consegue che il sacerdote di cui sopra, se rinuncia ora alla iscrizione al Fondo, dovrà necessariamente compierla in un secondo tempo, quando cioè cesserà il contratto di lavoro vigente all'1-7-1959 e che comportava l'assicurazione obbligatoria, e pagherà da allora i contributi fino al 70.º anno di età anche se subito dopo abbia contratto un'altra assicurazione obbligatoria.

c) Anche il sacerdote che, alla data del 1.º luglio 1959, aveva in corso l'assicurazione volontaria o facoltativa di qualunque genere o un'assicurazione statale, oppure godeva di pensione dell'INPS o dello Stato, *sempreché fosse alla data suddetta sotto i 70 anni di età, deve iscriversi al Fondo*.

2) Il sacerdote congruato.

a) Se il sacerdote aveva meno di 70 anni alla data del 1.º luglio 1959, deve iscriversi al Fondo, anche se compie i 70 anni un solo giorno o un solo mese dopo tale data, pagandone i relativi contributi.

b) Agli effetti del godimento della pensione, il trattamento è diverso e precisamente: 1) se ha meno di 70 anni alla data del 1.º luglio 1959, e quindi si è iscritto al Fondo e ha pagato i relativi contributi — di qualunque entità anche per un mese soltanto —, al momento che compie i 70 anni, acquisisce, *senza alcuna rinuncia* al beneficio e alla congrua, il diritto alla pensione minima di L. 180.000 annue (L. 15.000 mensili), che aumentano di L. 12.000 annue per ogni anno di contribuzione oltre il decimo e fino a un massimo di 480.000 lire annue (art. 9); 2) se alla data del 1.º luglio 1959 il sacerdote ha già compiuto i 70 anni e gode del supplemento governativo di congrua non può ricevere alcuna pensione.

E' ovvio quindi che il sacerdote, che *alla data del 1.º-7-1959 ha oltrepassato i 70 anni*, per aver diritto alla pensione deve lasciare il beneficio e rinunciare al supplemento di congrua. In tal caso la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della sua rinuncia.

3) Il sacerdote in possesso di altre assicurazioni.

L'iscrizione al Fondo è *compatibile con qualunque altra assicurazione*: dell'INPS (obbligatoria, volontaria, facoltativa) o dello Stato, e il sacerdote, pur se assicurato con queste forme, *dove ugualmente iscriversi al Fondo*.

D'altra parte il sacerdote già iscritto al Fondo può, per un nuovo rapporto di lavoro intervenuto, aderire a tali assicurazioni.

Queste varie forme di assicurazione, naturalmente, danno al sacerdote il diritto alla pensione con esse maturata; così che egli a 60 anni riceverà la pensione dell'INPS o a 65 quella dello Stato e a 70 anni quella del Fondo in aggiunta alle precedenti. Solo che al momento in cui percepirà la pensione del Fondo subirà una riduzione della pensione precedentemente acquisita (art. 13).

Essendo, infine, compatibili fra loro queste varie forme di assicurazione, *non è affatto possibile accumulare i contributi versati per l'una a favore di quella del Fondo*.

A questo punto riteniamo utile consigliare coloro che hanno l'assicurazione con l'INPS, particolarmente per la prosecuzione volontaria, di rivolgersi alla sede locale di detto istituto per chiedere la situazione dei contributi versati e conoscere quindi se è già maturato il diritto alla pensione e quale sia l'ammontare di essa per potere decidere consapevolmente se mantenere o meno questa assicurazione contemporaneamente alla assicurazione del Fondo.

4) Il sacerdote già pensionato.

Ci riferiamo al sacerdote già pensionato per vecchiaia dall'INPS o dallo Stato. Costui, se non ha compiuto i 70 anni di età al 1.º luglio 1959 deve iscriversi al Fondo e, mentre si gode la pensione in atto, versa i contributi al Fondo e si crea così una seconda pensione riscuotibile al compimento dei 70 anni.

Se poi ha compiuto — sempre al 1.º luglio 1959 — i 70 anni e *non è congruato*, egli ha diritto alla immediata liquidazione, a decorrere da quella data, della pensione del Fondo sulla base di Lire 15.000 mensili (art. 17).

Si ripete che il sacerdote pensionato dell'INPS o dello Stato, pur mantenendo queste pensioni, usufruirà a 70 anni anche della pensione del Fondo (solo subendo la riduzione della precedente pensione a norma dell'art. 13).

5) Il sacerdote invalido.

Sarà utile premettere che per la Direzione del Fondo la invalidità può risultare o da denunzia dell'Autorità Ecclesiastica o da domanda che l'interessato potrà fare in qualsiasi momento.

Il concetto di invalidità è fissato dall'art. 10 della legge. Su questo

concetto e su altri problemi connessi invitiamo a leggere l'articolo pubblicato su questo stesso fascicolo della Rivista. Qui accenniamo ad alcuni punti fondamentali per la applicazione della legge.

a) Il sacerdote *non congruato*, che viene denunziato dall'Autorità Ecclesiastica come risultante invalido alla data del 1.º luglio 1959, ha diritto da quella data alla pensione di L. 15.000 mensili (art. 17).

b) Il sacerdote, congruato o non congruato, che non avendo 70 anni al 1.º luglio 1959, si iscrive al Fondo, riceve L. 15.000 al mese se denunzia la sua invalidità entro i primi 5 anni di iscrizione (art. 16), mentre se risulta invalido dopo almeno cinque anni di contribuzione, acquisisce il diritto alla pensione di invalidità di lire 420.000 annue pari a L. 35.000 mensili (art. 10).

c) I^l sacerdote, che riceve dall'INPS o dallo Stato la pensione di invalidità e non ha 70 anni alla data del 1.º luglio 1959, può iscriversi al Fondo, e anzichè fare immediata domanda di pensione di invalidità, maturare il diritto alla stessa pensione dal Fondo come detto alla precedente lettera b), purchè la Curia non lo riconosca invalido a svolgere le mansioni del suo ministero, poichè come sappiamo, il titolo alla invalidità dipende dal lavoro che uno compie.

d) E' chiaro quindi che la pensione di invalidità del Fondo è compatibile con altre pensioni di invalidità dell'INPS o dello Stato, con la sola limitazione prevista dall'art. 13, sulla quale facciamo le nostre riserve, in base a recenti decisioni della Corte Costituzionale in materia di cumulabilità delle pensioni.

Ci pare che questi chiarimenti servano a dirimere la maggior parte dei quesiti sottoposti al nostro esame. Raccomandiamo di leggere attentamente quanto sopra scritto per applicarlo, convenientemente a ciascun caso individuale.

AVVERTENZE

1) Tutti i Sacerdoti sono obbligati ad iscriversi al FONDO PENSIONE CLERO — salvo quanto disposto all'Art. 14 (insegnanti incaricati con iscrizione INPS anteriore al 1-7-1959 ecc.).

Chi non ha ricevuto il modulo ne faccia *subito* richiesta all'Ufficio competente (Torino, V. Gioberti n. 7),

2) I Sacerdoti che abbiano ricevuto l'Ordinazione in data posteriore al 1-VII-1959, devono iscriversi al F.P.C. a cominciare dal mese dell'Ordinazione. La quota sarà di L. 2.695 per il numero dei mesi, fino a Dicembre 1961 compreso.

3) Il Modulo statistico inviato a tutte le Parrocchie deve essere compilato anche dai Sacerdoti che abbiano fatto domanda di sospensione di iscrizione al Fondo, e da quelli che hanno fatto domanda di pensione.

4) Essendo scaduto il termine fissato dalla Legge (21 Ottobre corr.)

i Revv. Sacerdoti devono provvedere *urgentemente* a versare la quota, per non incorrere nelle sanzioni dell'Autorità Civile.

5) In caso di mutamento d'indirizzo, l'interessato deve provvedere con sollecitudine a notificarlo all'Ufficio competente, onde evitare spiacevoli disgridi.

*Si porta a conoscenza degli interessati la recente circolare
del Direttore Generale dell'INPS.*

ASSICURAZIONI SOCIALI PER IL CLERO

Roma, 6 ottobre 1961

Ai Direttori di Sede
e per conoscenza,
agli Ispettori compartimentali.

CIRCOLARE N. 21 C. e V. 147

In seguito all'emanazione della legge 5 luglio 1961 n. 579 istituiva di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del Clero, legge la cui portata è stata già chiarita con circolare n. 1148 F. P. 132 del 31 agosto 1961, si portano a conoscenza delle sedi i criteri che dovranno d'ora in poi regolare l'applicazione, nei confronti del Clero, dell'Assicurazioni generali obbligatorie, in conformità all'art. 13 della legge, che prevede la possibilità della coesistenza della forma assicurativa generale con quella speciale.

I) Sacerdoti in ogni caso esclusi dalle Assicurazioni generali obbligatorie.

Appartengono a questa categoria tutti i sacerdoti secolari, quale che sia l'attività da essi svolta, che operino all'interno dell'ordinamento ecclesiastico oggetto del Concordato. Ciò anche se il rapporto formale con l'organo di diritto concordatario si presenti con le caratteristiche di una prestazione d'opera dipendente.

Nota. — Per stabilire quali siano gli enti considerati facenti parte dell'ordinamento primario della Chiesa occorre riferarsi all'Art. 29, lettere a) e b) del Concordato reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810: Lo Stato Italiano riverrà lo sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia con le direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato con la Santa Sede e il presente Concordato. Resta fin d'ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso: a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli Enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse.

Salvo quanto è disposto nel precedente Art. 27, i Consigli di amministrazione, dovunque essitano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti

Detto criterio è avallato anche da una importante sentenza della Corte di Cassazione (la N. 1620 del 27 maggio 1959, in causa INPS c. Basanieri), nella quale si afferma che i rapporti che si instaurano all'interno dell'ordinamento ecclesiastico sono permeati di elementi organici e di spiritualizzazione, inerenti ai fini propri della Chiesa, riconosciuta indipendente e sovrana nel proprio ordine dal Concordato, per cui quei rapporti sfuggono alla qualificazione e alla disciplina civilistica di rapporti di lavoro subordinato. Mancando tale rapporto viene meno il necessario presupposto per l'applicabilità delle norme vigenti nello Stato in tema di assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto restano esclusi da detta assicurazione:

- tutti i sacerdoti che hanno cura d'anime o giurisdizione, preposti a uffici cui è connesso un beneficio ecclesiastico e cui lo Stato assicura una congrua condizione economica (parroci, economi spirituali, vicari curati, cappellani curati autonomi, canonici delle cattedrali e palatini, vescovi, arcivescovi);
- i sacerdoti che con varia denominazione (coadiutori, cappellani, vicari, viceparroci, ecc.) sono, previa designazione nominativa dell'Ordinario, addetti alle parrocchie, perchè collaborino col parroco nell'attività propria di quest'ultimo, ricevendone compensi in denaro o in natura;
- i sacerdoti addetti ai vari uffici di curia cui vengono nominati dal Vescovo;
- i sacerdoti addetti all'insegnamento anche non religioso presso i Seminari;
- i sacerdoti comunque addetti ad attività anche non spirituali presso gli enti ecclesiastici, le associazioni e le case religiose di cui al citato articolo 29 del Concordato. Coerentemente a quanto già

totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto, e la nomina dei componenti sarà fatta di intesa con l'Autorità Ecclesiastica.

b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose con o senza voti, approvate dalla Santa Sede che abbiano la loro Sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate.

Sarà riconosciuta inoltre la personalità giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue Colonie, e delle associazioni aventi la Sede principale all'estero, quando concorrono le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli Ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle case generalizie e alle procure delle associazioni religiose anche estere. Le associazioni e le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno.

Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

stabilito per i religiosi con circolare N. 109 C. e V./7 del 23 gennaio 1959, sono esclusi anche quei sacerdoti che esplicano la propria opera presso asili, mense, circoli sportivi, ecc. comunque connessi agli enti e alle associazioni in parola.

Per tutti i sacerdoti di cui alla precedente elencazione l'unica forma di previdenza è *quella speciale*.

2) Sacerdoti alle dipendenze di Enti non concordatari o laici, o di privati. Situazione anterore alla legge n. 579.

Fino ad oggi, in mancanza di una specifica tutela previdenziale dei sacerdoti come tali, essi potevano beneficiare solo della tutela previdenziale quando, beninteso, si concretassero gli estremi che ne permettevano l'ingresso nel campo di applicazione delle assicurazioni generali obbligatorie e cioè quando svolgevano attività retribuita alle dipendenze di terzi.

La normativa preesistente (Art. 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto 28 Agosto 1924, N. 1422; Art. 4 del Regolamento approvato con Regio Decreto 7 Dicembre 1924, N. 2270) sanciva l'assicurabilità dei sacerdoti dipendenti da terzi, con l'esclusione di coloro al cui ufficio fosse annesso un beneficio ecclesiastico e con la esclusione della assicurazione per la disoccupazione involontaria per coloro che esercitassero il solo ministero sacerdotale.

E' noto quali gravi e spesso insormontabili difficoltà ha incontrato l'Istituto nell'operare sul piano concreto al lume di tali disposizioni. Laddove riteneva sussistere l'obbligo assicurativo, ad esempio, per un cappellano regolarmente stipendiato da una confraternita, si sentiva opporre la non riducibilità a prestazione d'opera negoziabile, sotto l'aspetto economico, dell'attività di culto. Per converso, laddove l'Istituto sosteneva che l'attività di culto non potesse formare oggetto di prestazione economica retribuita, si sentiva opporre l'aspetto formale del rapporto contrattuale (subordinazione, orario, disciplina, retribuzione).

Naturalmente, questa diversità di interpretazione delle norme di legge non poteva non essere determinata nei singoli casi da inevitabili considerazioni utilitaristiche, tanto da parte di chi era chiamato a sopportare gli oneri contributivi, quanto da parte di chi avrebbe beneficiato, prima o poi, delle prestazioni assicurative.

3) Sacerdoti alle dipendenze di Enti non concordatari o laici, o di privati (segue). Situazione attuale.

La legge N. 579 ha ormai assegnato un trattamento per i sacerdoti secolari in quanto svolgono attività di culto. Di conseguenza è ora possibile stabilire il principio che *i sacerdoti, in tanto possono ricadere nel campo di applicazione delle assicurazioni generali obbligatorie, in quanto l'attività da essi svolta quale prestazione di lavoro NON consista in attività di culto.*

Tale principio è rafforzato anche dalla parola della legge N. 579, che all'Art. 14, riferendosi ai sacerdoti che « contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per effetto di un rapporto di lavoro in corso », intende evidentemente sancire la compatibilità delle due forme previdenziali quando, in concomitanza e in aggiunta all'esercizio del ministero spirituale (attività assistita in forza di legge speciale), i sacerdoti esercitino attività *in vero e proprio rapporto di dipendenza presso datori di lavoro estranei all'ordinamento ecclesiastico*.

4) Rapporti di lavoro di Sacerdoti, con prestazioni non inerenti al ministero sacerdotale.

Quindi i sacerdoti che instaurino con enti ecclesiastici non concordatari, con enti laici e con persone fisiche rapporti di lavoro aventi ad oggetto prestazioni non spirituali (insegnamento, attività amministrativa, ecc.) sono, in forza delle considerazioni esposte al punto che precede, soggetti all'obbligo assicurativo nelle assicurazioni generali obbligatorie. Detto obbligo coesiste con l'iscrizione al Fondo, salvo l'uso della facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione stessa, come previsto dall'Art. 14 della legge N. 579.

5) Rapporti aventi per oggetto la sola attività spirituale.

La sola attività spirituale di culto non è di per sé negoziabile ai fini dell'instaurazione di un contratto di lavoro dipendente (*locatio operarum*). Essa costituisce l'esercizio di una missione particolare, svolta non secondo le direttive del presunto datore di lavoro, ma secondo il rituale (Messe, Battesimi, Matrimoni, ecc.), secondo coscienza (Confessioni, Catechismo, Predicazione, ecc.), secondo obbedienza « *ex vinculo* » (insegnamento per la formazione di nuovi ecclesiastici, ecc.).

Il sacerdote non può avere nello svolgimento di tale attività esclusive finalità economiche: la vocazione sacerdotale contrasta ad una simile affermazione.

Per queste considerazioni *non possono essere ritenuti rapporti di lavoro e sono quindi da escludere dal campo delle assicurazioni generali obbligatorie i rapporti tra i sacerdoti secolari e i terzi, aventi ad oggetto la sola attività spirituale* (es.: *cappellani di privati, cappellani di confraternite, ecc.*). Per detti sacerdoti resta l'iscrizione all'apposito Fondo come unica tutela previdenziale.

Tuttavia, i sacerdoti che si pongano *completamente a disposizione* dell'ente che si avvale della loro attività spirituale, accettando tutti i vincoli esteriori di un rapporto di lavoro subordinato, quali la presenza quotidiana sul luogo di lavoro, orario, rapporto gerarchico, ecc., possono anche essere considerati prestatori d'opera e assoggettati alle assicurazioni generali obbligatorie, specie in presenza di una prassi da lungo tempo instaurata al riguardo.

Questa eccezione trova un'evidente giustificazione nella considerazione che, a causa del rapporto instaurato tra l'ente e il sacerdote, quest'ultimo è assoggettato ad un'indisponibilità che lo priva della possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa in senso proprio.

Tra le categorie di sacerdoti che esplicano il loro ministero di culto presso terzi e che rientrano nelle eccezioni di cui qui si tratta, si elencano le principali:

a) *cappellani imbarcati su navi.* E' anzitutto da osservare che, per il combinato disposto degli articoli 316 e 321 del codice della navigazione, i cappellani imbarcati sono considerati come facenti parte dell'equipaggio, tanto che entrano a far parte della gerarchia marinara. Come membri dell'equipaggio sono, in forza dell'Art. 13 del Regio Decreto-legge 26 ottobre 1919, N. 1996, soggetti alla iscrizione alla Cassa Nazionale per la previdenza marinara, forma di previdenza che, com'è noto, si applica, alla pari dell'assicurazione generale obbligatoria — di cui è sostituita — ai rapporti di lavoro dipendenti. Non vi è dubbio pertanto che i cappellani imbarcati su navi, esclusi dall'assicurazione I.V.S. per effetto dell'iscrizione alla Cassa, siano tenuti anche all'obbligo delle assicurazioni tbc e disoc.

b) *cappellani presso gli ospedali.* Per questa categoria le Sedi dovranno distinguere: i sacerdoti che sono chiamati a svolgere unicamente la loro attività spirituale presso gli ospedali, rientrano nella ipotesi di cui sopra è cenno e, pertanto non debbono essere assoggettati alle assicurazioni generali obbligatorie; debbono invece essere assicurati obbligatoriamente — secondo le norme comuni — quei sacerdoti che, in base a veri e propri impegni contrattuali, si pongano a disposizione dell'istituzione ospedaliera, oltreché per attività strettamente di culto, anche per attività assistenziali o comunque non propriamente spirituali (segreteria degli assistiti, corrispondenza con le famiglie dei medesimi, conduzione della biblioteca ecc.) e che perciò assumano anche obblighi di orario e rapporto di vera e propria subordinazione con l'ospedale o casa di cura. Naturalmente l'iscrizione alla C.P.D.E.L. comporta l'esclusione dalle assicurazioni gestite dall'Istituto. (Vedi nota).

c) *cappellani delle case di cura dell'Istituto.* Questi sacerdoti, in base alle convenzioni che regolano i loro rapporti con l'INPS, si trovano nelle stesse condizioni dei cappellani di cui alla lett. b) che hanno rapporto di subordinazione con la casa di cura. Inoltre per essi è esplicitamente prevista un'attività non di culto (attività di bibliotecario), il che li fa rientrare tra i sacerdoti assicurabili.

d) *cappellani presso gli istituti di prevenzione e di pena.* Quan-

Nota. — Si rammenta che, anche nel caso dei cappellani di cui è cenno nel testo, l'obbligo di iscrizione alla C.P.D.E.L. deve essere accertato con le norme della circolare n. 1053 C. e V./83 del 27 luglio 1959.

to sopra esposto vale anche per questa categoria di sacerdoti, che, vincolati al loro servizio per 42 ore settimanali, esplicano anche attività d'ordine amministrativo, quali risultano elencate nell'allegato alla circolare N. 2 C. e V./9 del 16 gennaio 1961 (Atti ufficiali 1961, pag. 88).

6) Rapporti aventi per oggetto attività di culto ed altre attività.

In presenza di rapporti promiscui, che prevedono da parte del sacerdote altre prestazioni oltre quelle propriamente spirituali (— è frequente il caso di famiglie che hanno un cappellano per la loro cappella privata, il quale esplica altre attività presso la famiglia stessa o facendo da precettore ai giovani, o avendo cura dell'archivio di famiglia o della biblioteca, ovvero occupandosi dell'amministrazione di beni rustici, ecc... —) le Sedi dovranno concettualmente isolare le prestazioni non relative al ministero sacerdotale e, nel caso che esse siano di per sè sufficienti a determinare l'assoggettabilità alle associazioni generali obbligatorie, procedere senz'altro all'assicurazione del sacerdote non come tale, ma in quanto esercente dette altre attività.

7) Ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

(Per brevità si omette-.

8) Clero secolare.

(Per brevità si omette-.

9) Posizioni assicurative a favore di Sacerdoti costituite in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 579.

Le Sedi, qualora sulla scorta dei criteri esposti ai punti che precedono abbiano dei dubbi nei casi di specie circa la validità dei contributi finora versati per sacerdoti secolari, prospetteranno le singole questioni all'esame e alla decisione di questa Direzione Generale.

*Il Direttore Generale
CATTABRIGA*

Per un elenco dei Santuari di rinomanza interdiocesana

A Sua Eminenza il Card. Maurizio Fossati, Arcivescovo di Torino è pervenuta, nella sua qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese, la seguente Lettera della Sacra Congregazione del Concilio:

«Eminenza Reverendissima. Esistono nei paesi di tradizione cattolica alcuni luoghi o edifici sacri, destinati al culto pubblico, i quali comunemente vengono designati con il nome di Santuari perchè sono particolarmente insigni per immagini sacre o reliquie che vi si conservano e venerano, per miracoli che vi si sono verificati, per indulgenze che vi si lucrano.

Di essi alcuni hanno rinomanza puramente diocesana, altri sono noti anche fuori della diocesi, nella Regione, nella Nazione o in tutto il mondo cattolico. Alcuni, inoltre, sono secolari, altri religiosi, ed altri ancora secolari affidati a Istituti religiosi. Non pochi di essi hanno annesse opere di carità o di educazione. L'amministrazione è variamente regolata.

Allo scopo di avere una nozione, per quanto possibile, completa di detti Santuari, per alcuni dei quali questa sacra congregazione è già intervenuta, anche a richiesta degli interessati, la stessa Sacra Congregazione sarà grata alla Eminenza Vostra Reverendissima se le vorrà inviare, con cortese sollecitudine, un elenco dei Santuari di rinomanza inter-diocesana esistenti in cotesta regione conciliare, con qualche notizia che serva a precisare la loro origine storica e la natura e specificando se vi entrano o no istituti religiosi e quali.

Con sensi di profonda venerazione le bacio umilissimamente le mani e mi confermo dell'Eminenza Vostra Reverendissima devoto servo P. Cardinale Ciriaci, Prefetto ».

Si pregano i Rev.di Parroci e Rettori di Chiesa di voler far pervenire con sollecitudine quanto richiesto alla Segreteria del Cardinale Arcivescovo, via Arcivescovado 12, Torino.

Dichiarazione dell'Episcopato Piemontese sulla Scuola

I Vescovi della Regione Conciliare Piemontese, di fronte alle questioni che presentemente si agitano circa i problemi della Scuola, compiono il loro dovere pastorale di esprimere in proposito il loro pensiero.

1) Dichiarano anzitutto che non possono non essere favorevoli e non dare appoggio, nei modi loro consentiti, a tutto ciò che è destinato agli sviluppi dell'istruzione della gioventù e alla sua miglior formazione spirituale, scientifica, professionale e civica. Plaudono quindi ad ogni sforzo organizzativo ed economico che tenda a tale scopo e ad ogni disposizione di legge che sia a vero vantaggio della Scuola.

2) Riaffermano la necessità di mettere a fondamento della formazione scolastica i principi religiosi e morali, che valgano a dare ai giovani un orientamento etico sicuro, nell'ambito della vita individuale e familiare e nei rapporti sociali.

3) A questo riguardo sentono l'obbligo di rilevare quanto sia deleterio e pericoloso ogni insegnamento, specialmente in campo filosofico, storico e scientifico, che prescinda dai sani principi della tradizione italiana cristiana, o, peggio, che li neghi o li combatta, come purtroppo qualche volta accade.

4) Propugnano inoltre il diritto alla libertà della Scuola, diritto che compete in prima linea ai genitori, i quali, anche in considerazione degli accennati pericoli, devono poter liberamente scegliere per i loro figli quelle Scuole e quegli Istituti che, sotto ogni punto di vista, danno loro i migliori affidamenti.

5) Sono d'avviso che, ai fini di una vera libertà della Scuola e di chi ha la prima responsabilità nella formazione della gioventù, la Scuola non statale non debba essere posta dalle leggi dello Stato in condizioni d'inferiorità giuridica ed economica, apparendo ingiusto che i cittadini, i quali con i comuni gravami fiscali contribuiscono al compito generale della Scuola, siano costretti a sottoporsi ad altri gravami, per assicurare ai figli quella Scuola che risponde alla loro fiducia.

6) Infine i Vescovi della Regione Piemontese, pur riconoscendo le benemerenze della Scuola di Stato, non ritengono che, in generale, siano inferiore le benemerenze della Scuola non statale, soprattutto delle Scuole che dipendono dall'autorità Ecclesiastica. Lo Stato dovrebbe guardarle, non con senso di diffidenza o quasi di ostilità, ma con riconoscente simpatia, in quanto degnamente concorrono all'adempimento di un compito che enormemente grava sulle risorse e sulla responsabilità dello Stato medesimo.

7) Naturalmente ammettono che anche le Scuole non statali debbano sottostare alle leggi generali dello Stato in materia, a quelle disposizioni cioè che intendono assicurare ad ogni ordine di Scuola le condizioni richieste dal vero bene della gioventù e della Nazione, e a

quelle che sono necessarie per l'accertamento dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle professioni in cui è impegnato il pubblico interesse.

Con questa dichiarazione l'Episcopato Piemontese ha coscienza di assumere una doverosa posizione di difesa della libertà, in un settore particolarmente delicato e denso di conseguenze; libertà che appare seriamente minacciata dal pratico costituirsi di un monopolio di Stato, in una materia in cui lo Stato ha una funzione integrativa e non sostitutiva del compito primariamente spettante alla famiglia, e in un campo in cui la Chiesa deve avere la possibilità di compiere la sua essenziale missione.

Torino, 26 settembre 1961

- † *Maurilio Card. FOSSATI, Arcivescovo di Torino*
- † *Francesco IMBERTI, Arcivescovo di Vercelli*
- † *Vincenzo GILLA GREMIGNI, Arcivescovo-Vescovo di Novara*
- † *Guido TONETTI, Arcivescovo-Vescovo di Cuneo*
- † *Gaudenzio BINASCHI, Vescovo di Pinerolo*
- † *Sebastiano BRIACCA, Vescovo di Mondovì*
- † *Carlo ROSSI, Vescovo di Biella*
- † *Giuseppe ANGRISANI, Vescovo di Casale*
- † *Egidio L. LANZO, Vescovo di Saluzzo*
- † *Giuseppe P. GAGNOR, Vescovo di Alessandria*
- † *Carlo STOPPA, Vescovo di Alba*
- † *Dionisio BORRA, Vescovo di Fossano*
- † *Giuseppe DELL'OMO, Vescovo di Acqui*
- † *Maturino BLANCHET, Vescovo di Aosta*
- † *Giacomo CANNONERO, Vescovo di Asti*
- † *Luigi BARBERO, Vescovo di Vigevano*
- † *Giuseppe GARNERI, Vescovo di Susa*
- † *Albino MENSA, Vescovo di Ivrea*

Atti di S. E. il Card. Arcivescovo

LETTERA DI SUA EMINENZA IL CARD. ARCIVESCOVO PER LA GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO

ARCIVESCOVADO DI TORINO

Ho letto attentamente la relazione annuale pubblicata dal Centro Giornali Cattolici, specialmente per quanto riguarda il contributo dato dalle singole Parrocchie alla diffusione del quotidiano cattolico « L'ITALIA », e dei due settimanali « IL NOSTRO TEMPO » e LA VOCE DEL POPOLO ».

Compio pertanto il gradito dovere di vivamente ringraziare quei Rev. Parroci, che hanno raggiunto le mete segnate dall'Episcopato Piemontese in conformità alla convenzione firmata con l'Amministrazione di Milano, dei due abbonati ogni mille fedeli e di lire due ogni parrocchiano.

Le difficoltà per la diffusione de « L'ITALIA » specialmente in Città, sono molte e le conosco: sono quindi in grado di apprezzare come si conviene i sacrifici che si fanno per superarle. Nessuno tuttavia ignora l'enorme importanza che il giornale ha assunto nel formare la pubblica opinione, tanto che si può affermare che gli uomini sono secondo la stampa che leggono.

Quella del Quotidiano Cattolico è una battaglia che bisogna vincere ad ogni costo: ne è impegnata la gloria di Dio, l'onore della Chiesa, la salvezza delle anime e la loro difesa e salvaguardia da dottrine deleterie tanto del materialismo quanto del laicismo.

Sono quindi certo che tutti i cattolici daranno la loro cordiale efficace collaborazione per la felice riuscita della « GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO », che quest'anno è stata fissata per la Domenica 19 Novembre.

La relazione che riguarda i nostri due settimanali è molto consolante: essi hanno ancora accresciuta la famiglia dei lettori. Me ne rallegro vivamente con i rispettivi Direttori e con gli intraprendenti propagandisti.

So che il « Centro Giornali Cattolici » sta lavorando alacremente perchè in ogni Parrocchia fiorisca la « Commissione Stampa Cattolica »: è mio desiderio che detta Commissione coadiuvi sempre più i Sacerdoti in questa santa crociata, affinchè anche la nostra Diocesi raggiunga almeno quel minimo indispensabile di lettori e di aiuti economici per la vita e la prosperità de « L'ITA-

LIA», ed abbiano sempre più a diffondersi i nostri cari settimanali «IL NOSTRO TEMPO» e «LA VOCE DEL POPOLO».

La mia più larga benedizione per un apostolato tanto urgente e prezioso sia auspicio delle più belle ricompense del Signore.

Torino, 10 ottobre 1961

*+ M. Card. Gossol
minucavo*

**PROSPETTO STATISTICO DELLA DIFFUSIONE
DELL'EDIZIONE PIEMONTESE DE «L'ITALIA»**

Diocesi	Abit.	Abb. rich.	Abb. fatti	Riv.	Giorn. Quotid.
ACQUI	165.000	200	175	20	200.000
ALBA	120.000	240	133	20	100.000
ALESSANDRIA	132.000	264	268	25	250.000
AOSTA	100.000	200	61	13	50.000
ASTI	145.000	291	300	25	267.436
BIELLA	170.000	340	202	50	225.800
CASALE M.	128.000	256	240	20	268.500
CUNEO	95.000	190	329	60	180.000
FOSSANO	37.000	74	111	25	67.200
IVREA	175.777	352	554	40	500.000
MONDOVI'	150.000	300	341	30	280.000
PINEROLO	63.000	126	174	30	120.000
SALUZZO	105.000	210	252	17	210.000
SUSA	52.000	104	197	24	208.000
TORINO	1.300.000	2.600	1.489	320	1.438.547
VERCELLI	198.824	398	418	35	200.000
VIGEVANO	180.000	360	208	70	131.000

- NOTE — 1) Per la Diocesi di Acqui si è tenuto conto dei paesi che gravitano sulla Liguria.
- 2) La quota abbonamenti richiesti ad ogni Diocesi è fatta con il criterio di due abbonamenti per ogni mille abitanti.
- 3) La Diocesi di Vigevano diffonde l'Edizione Lombarda de «L'ITALIA» ma il numero degli abbonamenti e rivedute effettive entra nel conteggio delle Diocesi Piemontesi aderenti alla Convenzione.

COMUNICAZIONI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

DAL VICARIATO

GIORNATA DEL PAPA

In fedele applicazione alle disposizioni ed esortazioni fatte da S. Emin. il Card. Arcivescovo nella Rivista Diocesana dello scorso Agosto (pag. 231), tutti i Rev. Parroci vorranno celebrare nel modo migliore la *Giornata del Papa*, fissata da S. Emin. per Domenica 5 Novembre. Dobbiamo essere grati a S. Eminenza, che in tale giorno concede di celebrare nelle singole chiese *una* S. Messa « in anniversario coronationis Papae » come Votiva di II Classe (Gloria e Credo - Commem della Domenica - Prefazio della Trinità); alla quale Messa dovranno in particolare modo partecipare gli ascritti alle Associazioni parrocchiali. Non dubitiamo che all'invito del Parroco le Associazioni risponderanno con entusiasmo, offrendo per il Sommo Pontefice Comunioni e preghiere.

Sarebbe bene completare la Giornata con un'ora di Adorazione secondo le Sante intenzioni del Papa, o un discorso appropriato alla circostanza. Ottima occasione per ravvivare in tutti la devozione filiale, la riconoscenza, l'obbedienza al Sommo Pontefice.

DALLA CANCELLERIA

NOMINE E PROMOZIONI

Con decreti arcivescovili: in data 14 ottobre 1961 il rev.do Sacerdote don Rodolfo REVIGLIO veniva nominato direttore dell'Ufficio catechistico diocesano.

In data 9 ottobre 1961 il rev.do Sacerdote Don Francesco VOTA curato di San Giovanni Battista in Sassi-Torino, è stato nominato canonico onorario della insigne Collegiata di S. Dalmazzo in Cuorgnè.

In data 4 settembre 1961 il rev.do Sacerdote Don Giovanni FABARO veniva provvisto del beneficio parrocchiale sotto il titolo di prevostura dei Ss. Apostoli Filippo e Giacomo in Chialamberto.

In data 7 settembre 1961 il rev.do Sac. Don Enrico FRIGERIO veniva provvisto del beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Maria Goretti Vergine e Martire in Torino.

In data 25 settembre 1961 il rev.do Sacerdote Don PRIOTTI Lo-

renzo è stato nominato Vicario economo del beneficio parrocchiale di S. Pietro in Vincoli in Cavoretto.

In data 30 settembre 1961 il rev.do Sacerdote Can. PIPINO Don Giuseppe è stato nominato vicario economo del beneficio parrocchiale di S. Maria di Viurso in Borgo S. Michele e Grato di Carmagnola.

In data 4 ottobre 1961 l'Ill.mo Monsignor Can. Dott. Matteo Luigi MONETTI veniva nominato direttore amministrativo della «Casa del Clero S. Pio X».

A seguito della richiesta della Presidenza dell'Ospedale Maggiore San Giovanni Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Arcivescovo ha nominato rettore spirituale della nuova Astanteria Martini il Rev.do don Ivo FERRARI.

RINUNCE

In data 21 agosto 1961 il rev.do Sacerdote Don Angelo FAUTRERO rinunzia alla cura del beneficio parrocchiale di S. Maria di Viurso nel Borgo San Michele e Grato di cui era investito.

NECROLOGIO

PRIOTTI D. Giuseppe da Cavour, dott. in Teologia, Vicario parrocchiale di Cavoretto, morto ivi il 25 settembre 1961. Anni 58.

CERUTTI D. Martino da Carignano, dott. in Teologia, Insegnante elementare e direttore didattico a riposo, morto in Torino il 7 ottobre 1961. Anni 73.

RICCA D. Tancredi da Torino, dott. in Ambe Leggi, cappellano della Basilica di Superga, morto ivi il 18 ottobre 1961. Anni 75.

CAMPOSANTO CLERO

Nella sua qualità di Concessionario (come Cancelliere della Curia Metropolitana di Torino) della Sepoltura privata — **CAMPO CLERO IV. AMPLIAZIONE CIMITERO GENERALE di TORINO** — il sottoscritto rende noto a quanti possano essere interessati che dovendosi ridimensionare l'area del suddetto Campo, nel prossimo Aprile 1962 verranno sgombrate le seguenti tombe situate nella Aiuola A (la sinistra per chi entra nel Campo, N. 2: *Fessia Don Luigi* — N. 3: *Bussetti Don Camillo* — N. 4: *Ballatore Don Ermanno* — N. 5: *Carena Don Giuseppe* — N. 6: *Guanti Don Bartolomeo* — N. 7: *Cinzano Don Giovanni* — N. 9: *Olivetti Teol. Maurizio* — N. 10: *Donna Don Silvestro* — N. 11: *Mossotto Mons. Michele* — N. 12: *Cottino Don Francesco* — N. 13: *Fumero Don Bartolomeo* — N. 14: *Gedda Can. Giuseppe* —

N. 15: *Mo Can. Don Michele* — N. 16: *Berta Don Antonio* — N. 17: *Alloa Can. Giuseppe* — N. 18: *Corgiatti Don Giovanni*.

Si permette inoltre di ricordare che nella Cripta degli Arcivescovi e Canonici sono disponibili delle cellette nelle quali a richiesta di chi possa essere interessato e mediante il versamento di lire 25.000 (venti-cinque mila) possono essere raccolti i resti mortali dei Sacerdoti sepolti nel suddetto Campo.

Torino, 23 ottobre 1962

C. PIO BATTIST Canc.

DALL'UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

ISTRUZIONI PARROCCHIALI

Domenica	5 novembre	— <i>Le Profezie Messianiche (I.)</i>
»	12	» — <i>Giornata della Carità Cittadina</i>
»	19	» — <i>Giornata del Quotidiano Cattolico</i>
»	26	» — <i>Le profezie messianiche (II.)</i>



nel riscaldamento nelle Chiese

Con l'esperienza di centinaia di casi risolti con i più soddisfacenti risultati, le OFFICINE BINI, risolvendo ogni problema di ampiezza, silenziosità, distribuzione, estetica, offrono i migliori impianti e la collaborazione dei tecnici più qualificati per il riscaldamento a termoventilazione di CHIESE - SALONI - RITROVI.

- Costi di esercizio ridottissimi.
- Immediatamente messa a regime e massimo rendimento.
- Facile adattabilità a ogni esigenza architettonica.
- Silenziosità, gradualità, automaticità.

Elenco di alcuni impianti realizzati in PIEMONTE.

Duomo di Ivrea - IVREA (Torino).
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - VOLPIANO (Torino).
Parrocchia SS. Michele e Grato - CARMAGNOLA (Torino).
Parrocchia S. Maria - VENARIA (Torino).
Parrocchia Sacra Famiglia - PESSONE di CHIERI (Torino).
Parrocchia S. Giorgio - CHIERI (Torino).
Parrocchia SS. Redentore - TORINO.
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - CERCENASCO (Torino).
Parrocchia S. Ambrogio (Cuneo).
Parrocchia S. Bartolomeo - RIVOLI (Torino).
Parrocchia S. Martino e Stefano - SERRAVALLE SCRIVIA (Aless.).
Parrocchia Collegiata S. Andrea - NOVI LIGURE (Alessandria).
Parrocchia S. Ruffino e Venanzio - SAREZZANO (Alessandria).
Parrocchia S. Sebastiano - SILVANO d'ORBA (Alessandria).

Elenco di alcuni impianti in allestimento:

Parrocchia S. Giuseppe Cafasso - TORINO.
Parrocchia S. Maria del Borgo - VIGONE (Torino).
Parrocchia S. Giovanni - MORANO SUL PO (Alessandria).
Parrocchia S. Michele - RIVAROLO (Torino).
Parrocchia di Cuorgnè - CUORGNE' (Torino).

Senza alcun impegno, i nostri tecnici possono studiare e proporVi la migliore soluzione per il riscaldamento della Vostra Chiesa o altre opere Parrocchiali.


RICHIEDETE LA VISITA A

G. MUNDULA — Corso Re Umberto 146 — TORINO — Tel. 581.076

**Rappresentante per il PIEMONTE delle
OFFICINE AUGUSTO BINI — ROVERETO**

3

soluzioni per riscaldare la Vostra Chiesa



*con i diffusori
a raggi infrarossi
Brev. SCHWANK
funzionanti a gas*



S.I.A.B.S.

MILANO - PIAZZA VELASCA, 5 - TEL. 896.771 - 866.173

Detersificio G. Andreozzi

Via S. Donato, 56 — TORINO — Telef. 76.13.73

PRODOTTI BIANCAVELA - Marchio depositato

Primario fornitore di: ISTITUTI RELIGIOSI - OSPEDALI - CLINICHE

A richiesta ogni tipo di detersivo per qualsiasi macchina lavatrice

Specialità: CERE PER PAVIMENTI — LIQUIDI PER VETRI

Interpellateci: Avrete prove gratuite

Sartoria per Ecclesiastici

LANO ERNESTO

CORSO S. MARTINO, 4 - TORINO - Telefono 521.355

CONFEZIONI ACCURATISSIME A PREZZI CONVENIENTI

SARTORIA ECCLESIASTICA

CORSO PALESTRO, 14 — TORINO — Telefono 518.072

Presso la Sartoria « Artigianelli » la S. V. troverà un ricco e scelto campionario di stoffe delle migliori Case. Impeccabile ed accurata confezione su misura di abiti, soprabiti ed impermeabili.

Puntualità nella consegna e prezzi veramente equi.

EX GENIMINE VITIS

LA CASA DI FIDUCIA DEL MONDO ECCLESIASTICO

SALVATORE CALAMIA

Produzione - Esportazione Vini per SS. Messe
Stabilimenti Fondati nel 1883 - MARSALA (Sicilia)

VINO BIANCO PER SS. MESSE a gr. 15 circa

VINO DORATO DOLCE PER SS. MESSE a gr. 22 circa complessivi
di purissimo succo d'uva, prodotti sotto il controllo della Rev.ma CURIA
VESCOVILE di MAZARA DEL VALLO e garantiti genuini da apposito
CERTIFICATO di GENUINITA'



Spedizioni in Italia ed all'Esterò in recipienti suggellati
Qualità - Garanzia assoluta - Massime facilitazioni nei pagamenti
CHIEDERE LISTINI

SPINELLI SIRO - S. A. S.

CARATE BRIANZA (Milano) - Tel. 92-58

ALCUNE FORNITURE:

ABBIATEGRASSO: Chiesa S. Maria
ASTI: Parrocchia S. Caterina
CASALE MONF.: Ist. S. Vincenzo
CONDODE: Parrocchia
GIAVENO: Chiesa Parrocchiale
GIAVENO: Istituto Pacchiotti
IVREA: Chiesa S. Maurizio
IVREA: Santuario Monte Stella



NOVARA: Chiesa Mad. Pellegrina
NOVARA: Curia Vescovile
NOVARA: Suore Orsoline
PROVONDA DI GIAV.: Parrocchia
S. AMBROGIO TORIN.: Parrocchia
S. MAURO TORIN.: Villa Richelmy



SUSA: Padri Francescani
TORINO: Missioni della Consolata
TORINO: Chiesa S. Agnese
TORINO: Chiesa Buon Consiglio
TORINO: Istit. Maria Ausiliatrice
TORINO: Chiesa N. S. della Pace
TORINO: Chiesa S. Maria Goretti
TORINO: Chiesa S. Giuseppe
VIGEVANO: Chiesa N. S. di Fatima



*Sedia sovrapponibile
in metallo*



Sedia oremus



Art. 105

SARTORIA ECCLESIASTICA
VINCENZO SCARAVELLI

Via Garibaldi, 10 — TORINO — Telefono 50.929

Specializzata in corredi prelatizi — Cappe — Mozzette
Impermeabili speciali per Sacerdoti

La Piemontese

SOCIETA' MUTUA ASSICURAZIONI
AMMINISTRATA DIRETTAMENTE DAI SOCI
Sede Direzione Generale: C. Palestro 3 (Palazzo proprio)

TORINO

E.M.S.I.T. — EUGENIO MASOERO

Via S. Dalmazzo, 24 - Tel. 45.492 - TORINO

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

O B B L I G A T O R I E

Confezionate secondo le disposizioni di Legge
(D.M. 28-7-1958 G.U. 6-8-1958 n. 189 - Artt. 1 - 2)

E. M. S. I. T. — Dà sicura garanzia della migliore produzione di strumenti
e articoli medico-chirurgici e per medicazione

Ditta **ROBERTO MAZZOLA** di Pasquale Mazzola
VALDUGGIA (Vercelli) — Telef. 69.20

CAMPANE NUOVE

Garantite in perfetto accordo musicale alle esistenti.

Voce chiara, argentina, fortemente diffusiva

Concerti completi di qualsiasi tono e peso.

Costruzione di incastellature moderne.

Materiali scelti garantiti all'analisi chimica.



CASA FONDATA NEL 1400 E PREMIATA IN 22 ESPOSIZIONI
Facilitazioni nei pagamenti - Cataloghi illustrativi a richiesta.
Preventivi e sopralluoghi.